



**Audizione Commissione
Istruzione Senato
DISEGNO DI LEGGE 322**

**AFAM - STATIZZAZIONE ISTITUTI
MUSICALI PAREGGIATI**

08/10/2014



ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI.

Ddl n. 322 e connessi in materia di statizzazione ex Istituti Musicali Pareggiati.

Analisi e normativa del sistema AFAM

L'articolo 33 della Costituzione italiana dispone:

- a) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
- b) Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La legge di riforma, la 508 del 21 dicembre 1999, all'articolo 1 definisce quali siano le Istituzioni che nel sistema AFAM sono interessate "alla riforma".

L'articolo 2, comma 8, lettera e), della suddetta legge che disciplina la «possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche.

Prima di affrontare il tema della Statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati, oggetto del DDL Senato 322, è utile fare un breve excursus storico che ci racconta la nascita e l'evolversi di queste Istituzioni.

La **prima disposizione legislativa** del sistema artistico italiano risale al 1912, L.734 e fino al 1930, le norme in materia di Istruzione Artistica Musicale regolavano solo i Regi Conservatori di Musica che, secondo il R.D. 31/12/1923, n. 3123, erano: Milano, Parma, Firenze (prima del 1923 era Istituto musicale), Napoli, Palermo, Roma (prima del 1923 era Liceo musicale). In sostanza il R.D. attribuisce alle sei Istituzioni l'unica denominazione di "Conservatori" e li statizza.

Con il R.D. 15/05/1930, n. 1170 s'introdussero le "norme per il pareggiamento degli istituti musicali " (a carico degli EE.LL.), **mentre il R.D. 11/12/1930, n. 1945**, dettò le "Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame". Lo stato giuridico di "pareggiato" - che si traduceva nel controllo costante dello Stato attraverso apposite Commissioni ministeriali preposte alla verifica periodica del corretto funzionamento amministrativo, didattico, contrattuale nonché di reclutamento del personale (Concorso pubblico) che doveva essere identico a quello statale, pena revoca del "pareggiamento" -, era finalizzato al mantenimento degli elevati standard qualitativi di questi istituti, per l'appunto "Pareggiati ai Conservatori di Stato" sotto tutti i profili.

Queste due norme fondamentali, sempre confermate da quelle successive, hanno sostanzialmente retto in parallelo il sistema dell'istruzione musicale in Italia **fino all'entrata in vigore della L. 508/99**.

Dal 1930 ad oggi, diversi Istituti musicali pareggiati o Licei musicali pareggiati sono stati statizzati diventando Conservatori o sedi staccate di altri Conservatori.

L'Art. 244 del D. Lg.vo 16 aprile 1994, N. 297 (Conservatori di Musica Statizzati) precisava: "I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di statizzazione: G. Tartini di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248; N. Paganini di Genova e F. Morlacchi di Perugia (legge 22 marzo 1974, n. 111); F. E. Dell'Abaco di Verona, L. Canepa di Sassari, A. Vivaldi di Alessandria, V. Giordano di Foggia, L. D'Annunzio di Pescara, G. Frescobaldi di Ferrara, T. Schipa di Lecce, G. Nicolini di Piacenza, A. Venturi di Brescia, e C. Pollini di Padova, liceo musicale pareggiato A. Corelli di Messina trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8 agosto 1977, n. 663); F. A. Bomperti di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473); è. Tomadini di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466). I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30

Novembre 1930 n.1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6."

Da questo momento in poi, non si è più provveduto ad effettuare nessun'altra statizzazione lasciando in sospeso le restanti 20 istituzioni storiche del nostro paese, mentre, per effetto delle Leggi sopracitate, il MIUR ha pareggiato l'ultimo Istituto musicale nel 2003 anno in cui, con l'entrata in vigore del DPR n. 132/2003, decadono definitivamente le norme sul pareggiamento.

Con la mancata approvazione del **Disegno di Legge 4822** "Valorizzazione del sistema dell'Alta Formazione e Specializzazione Artistica Musicale", della passata legislazione, il sistema ancora oggi si trova in una situazione di grande drammaticità.

Dopo 15 anni dalla legge di riforma n. 508/99 è giunto il momento che il Parlamento e "la Politica" si facciano carico dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e diano una risposta definitiva a tutte le tematiche rimaste inevase: tra queste il reclutamento del personale e la definizione degli organici che stanno creando caos e precariato, l'assetto della docenza e della ricerca, il rapporto fra gli ex Istituti Musicali Pareggiati (20) ed i Conservatori Statali (54) ed una adeguata programmazione sul territorio di tutte le Istituzioni AFAM.

Il **sistema AFAM** comprende al suo interno Istituzioni Statali come i Conservatori, Accademie di Belle Arti Statali, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Accademia Nazionale di Danza e Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e Istituzioni Pubbliche ma finanziate da Enti come Regioni, Province e Comuni, gli ex Istituti Musicali Pareggiati, per finire con le Accademie di Belle Arti Legalmente riconosciute.

La legge di riforma 508 del 21 dicembre 1999.

La legge di riforma, la 508 del 21 dicembre 1999, infatti all'articolo 1 definisce quali siano le Istituzioni che nel sistema AFAM sono interessate "alla riforma" e in particolare individua le "Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli **Istituti musicali pareggiati** e all'art.2 comma 1 e 2 che "Le Accademie di belle arti, l'Accademia

nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e ***gli Istituti musicali pareggiati costituiscono***, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale."

I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, ai sensi del presente articolo."

Nei successivi commi stabilisce che "le istituzioni di cui all'articolo 1 **sono sedi primarie** di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. **Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile** ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi."

Le stesse "istituiscono e attivano corsi di formazione ... e rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale." equipollenti ai titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

In buona sostanza anche con l'entrata in vigore dello spazio comune europeo dell'istruzione universitaria, gli ex Istituti Musicali Pareggiati sono riconosciuti come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale e sono sottoposti in tutto alla stessa normativa e a tutti gli effetti equiparati ai Conservatori statali italiani, confluendo nell'unica tipologia degli **Istituti Superiori di Studi Musicali**, e questi ultimi, senza alcuna distinzione tra statali e non statali, sono stati riconosciuti appieno nel circuito universitario europeo.

Sotto il profilo del **contratto di lavoro** del personale in servizio presso gli ex Istituti Musicali Pareggiati, in applicazione dell'articolo 2, comma 6, della Legge n.508/99, tanto il Contratto

Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002/2005 (sottoscritto il 18 dicembre 2002), quanto il Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006/2009 (sottoscritto l'11 giugno 2007), dispongono che il comparto di contrattazione collettiva dell'Alta Formazione Artistica e Musicale comprende il personale dipendente di cui alla legge 508/99.

In applicazione dei due CCNQ citati, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro siglati dall'A.R.A.N. e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali per il comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale per il quadriennio 2002/2005 (CCNL - AFAM sottoscritto il 16 febbraio 2005) e per il quadriennio 2005/2009 (CCNL - AFAM sottoscritto il 21 giugno 2010) hanno sempre compreso il personale docente e non docente degli ex Istituti Musicali Pareggiati tra i destinatari diretti dei Contratti.

Il Protocollo d'intesa 30/09/2005, inoltre, ha imposto graduatorie uniche per il reclutamento del personale docente: "a decorrere dall'1.11.2005 per tutte le nuove esigenze didattiche derivanti da pensionamenti, dimissioni o ampliamento delle piante organiche gli istituti musicali pareggiati dovranno far ricorso alle graduatorie nazionali formulate in attuazione dell'art. 2 bis del d.l. 97/04 convertito in legge 143/04 o con le ulteriori procedure che saranno previste per tutto il sistema con indicazioni nazionali a livello ministeriale fatto che il regolamento sul reclutamento in itinere prevedrà procedure di reclutamento a livello nazionale per tutto il sistema."

Tuttavia, a fronte di tutto ciò, per il personale in servizio presso gli ex Istituti Musicali Pareggiati non è mai stato disposto alcun finanziamento statale per coprire le spese derivanti da detti rinnovi contrattuali (a differenza di quanto disposto per il personale dipendente da tutte le altre Istituzioni afferenti al comparto), spese che sono ricadute automaticamente sui Bilanci degli Enti locali, unici finanziatori degli ex Istituti Musicali Pareggiati.

Infatti, i costi del personale docente e tecnico amministrativo di tali istituti, gli organi di governo nonché la gestione delle strutture, spesso sottoposte a vincoli dei beni artistici, con costi molto rilevanti di messa in sicurezza e manutenzione, ricadono per la quasi totalità sui bilanci dei Comuni, delle Province e delle Regioni, ove tali istituzioni hanno la loro sede.

Attualmente gli Enti Locali sostengono costi pari a circa 42 milioni di euro, come risulta dal dato ufficiale ANCI, ma la pesante congiuntura economica, i consistenti tagli e i vincoli imposti ai bilanci degli Enti locali, stanno mettendo in serio pericolo lo svolgimento delle normali attività di questi Istituti che, in alcuni casi, rischiano la chiusura come sta avvenendo per l'Istituto Musicale di Ancona.

Venti Istituti in tutta Italia, con oltre 700 docenti e quasi settemila studenti sono concretamente e irreversibilmente a rischio soppressione, con evidenti gravissimi danni ai docenti, al personale tecnico e amministrativo, agli studenti e alle loro famiglie, alle città interessate. E' inevitabile che la gran parte di essi, sotto la scure dei tagli ai bilanci degli Enti Locali, vengano privati in tutto o in gran parte delle risorse indispensabili.

E' fondamentale prevedere, nell'immediato, un intervento economico da parte dello Stato (come avvenuto per il 2014) che contribuisca alle spese di tali Istituti, al fine di scongiurare la reale possibilità di chiusura.

Non va sottovalutato il fatto che con l'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti gli studenti sono aumentati di circa il 22%.

L'obiettivo quindi è quello di consolidare tutta l'offerta formativa con un piano di investimento che renda stabili i "presidii" formativi e il personale tutto, e ottenere una nuova pianta organica degli Istituti Superiori di Studi Musicali che sia la somma di quelle degli ex Istituti Musicali Pareggiati e dei Conservatori.

Rispetto alla possibilità di una statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati, prevista dalla Legge 508/99, alcuni passi sono stati fatti di recente in questa direzione. Le associazioni dei comuni, delle province e delle regioni hanno chiesto al Ministro dell'Università e dell'Istruzione la predisposizione di un piano nazionale di riordino dell'Alta Formazione che preveda e regolamenti la statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati.

Il Governo ed il Parlamento italiano hanno il dovere di risolvere il problema della sopravvivenza degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex Istituti Musicali Pareggiati), provvedendo alla loro statizzazione definitiva, cioè al passaggio dell'onere finanziario dagli Enti locali allo Stato, e ciò in considerazione dell'importanza e della qualità dell'offerta formativa musicale che

essi assicurano nei loro territori di appartenenza (territori oggi sprovvisti di Istituzioni statali) e della necessità di preservare quelle che sono alcune delle più prestigiose Istituzioni musicali italiane.

La chiusura degli ex Istituti Musicali Pareggiati costituirebbe la perdita di un pezzo importante del patrimonio musicale e culturale italiano, principali elementi di identità dell'Italia riconosciuti nel mondo e un grave danno per tutti i giovani che saranno privati di una preziosa opportunità formativa nel loro territorio.

Posizioni della Federazione Cisl Università.

Come si evince da quanto premesso, nel corso degli ultimi dieci anni gli ex Istituti Musicali Pareggiati hanno portato a compimento un iter di statizzazione di fatto, in applicazione della Legge n.508/99 e dei D.P.R. n.132/2003 e n.212/2005.

1. La Federazione Cisl Università prende atto che:

- Gli ex Istituti Musicali Pareggiati **sono fortemente radicati sul territorio di appartenenza** e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli Enti locali che ne vollero a suo tempo l'istituzione per servire territori geografici sprovvisti di Conservatori statali;
- I **finanziamenti dei predetti Istituti derivano unicamente dagli Enti Locali** e per un periodo anche con il concorso dello stesso MIUR (esempio si veda il comma 4 dell'articolo 19, rubricato «Alta formazione artistica, musicale e coreutica» del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, «recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», ha previsto un ulteriore intervento di natura economica per il solo anno 2014 al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie e «Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»).
- La **Legge 508/99 prevede la possibilità della statizzazione** degli ex Istituti Musicali Pareggiati;
- La **parità di trattamento giuridico ed economico** fra il personale dei conservatori e quello degli ex istituti musicali pareggiati, e viceversa, era già prevista dalla legge n. 508 del

1999 e sostenuta da diverse ordinanze ministeriali emesse negli anni;

- Il sistema di reclutamento del personale docente avviene in conformità a quanto previsto dal "Protocollo d'intesa 30 settembre 2005" e l'assegnazione degli incarichi di insegnamento nel rispetto della legge 508/99;
- La **situazione finanziaria** nella quale versano oggi gli Enti locali con i consistenti tagli e vincoli imposti ai loro bilanci stanno mettendo in serio rischio lo svolgimento delle normali attività di questi Istituti anche con rischi di chiusura;
- In più occasioni si sono avuti incontri e tavoli tecnici fra Enti Locali, (ANCI, UPI, Regioni) MIUR e OO.SS. rappresentative nel Comparto per addivenire ad una soluzione anche legislativa al fine di salvaguardare le Istituzioni e il personale tutto;
- Va ricordato, in questo contesto, che i **presidenti degli Istituti Musicali Pareggiati** hanno firmato un appello al Governo affinché vengano individuate le modalità per salvare «strutture di altissimo valore formativo, indispensabili per la diffusione della cultura musicale»;
- Sono stati numerosi, in questi anni, i **solleciti della Conferenza delle regioni, dell'Upi e dell'Anci** affinché il Governo predisponga un piano progettuale concreto che preveda la statizzazione del personale operante negli Istituti Musicali Pareggiati con contratti a tempo indeterminato, determinato e altre forme di contratti e pertanto la disparità di tutele delle due tipologie di dipendenti (degli Istituti Musicali Pareggiati da un lato e dei Conservatori statali dall'altro) appare inoltre immotivata dal momento che ad entrambe le categorie di lavoratori è applicato lo stesso Contratto Collettivo Nazionale.
- **L'unica e ultima differenza** che distingue gli ex Istituti Musicali Pareggiati dagli ex Conservatori statali è la provenienza dei finanziamenti: i primi sono finanziati esclusivamente da enti locali mentre i secondi continuano a essere finanziati direttamente dallo Stato;
- La questione per gli ex Istituti Musicali Pareggiati negli ultimi anni e anche nell'attuale XVII legislatura, sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati, sono stati **presentati numerosi disegni e proposte di legge** recanti norme per la statizzazione (a regime) degli istituti musicali pareggiati come il

presente disegno di legge, ddl 322, sulle "norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati".

2. La Federazione CISL Università evidenzia che:

- In via di principio ogni Istituto Superiore di Studi Musicali, già Istituto Musicale Pareggiato, essendosi dotato di un proprio statuto per la didattica, l'attività scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, regolarmente approvato dal MIUR, è riconosciuto come **sede primaria di alta formazione**, specializzazione, ricerca nel settore artistico e musicale nazionale e che svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508/99.
- I medesimi Istituti, perseguendo finalità di natura pubblica, abbiano assunto la qualificazione di Istituzione dotata di **personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico**, come disposto nel proprio statuto e più volte confermato dalla Direzione Generale del MIUR, rientrando così nella fattispecie di amministrazione dello Stato di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n.165/2001.
- Ne discende che al personale in servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici – docenti, dirigenti e tecnici amministrativi – già destinatario della normativa contrattuale del Comparto pubblico AFAM, **debbono applicarsi anche le ulteriori norme generali del pubblico impiego** come mobilità nel Comparto AFAM, concorsi per assunzioni e assegnazione dell'insegnamento.
- Il Governo ed il Parlamento italiano abbiano il dovere di risolvere il problema della sopravvivenza degli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici non statali (ex Istituti Musicali Pareggiati), **provvedendo alla loro statizzazione definitiva;**
- La **chiusura di predette Istituzioni costituirebbe la perdita di un consistente patrimonio musicale e culturale** italiano oltre quella di una tradizione storica del nostro paese. Una eventuale soppressione arrecherebbe, tra l'altro, un danno per tutti i giovani che saranno privati di una preziosa opportunità formativa nel loro territorio e gravissimi danni al corpo docente, agli studenti e alle loro famiglie, alle città interessate.

3. La Federazione CISL Università ritiene che si debba:

- **Immediatamente avviare** la procedura di statizzazione anche graduale degli Istituti Superiori di Studi Musicali, ex Istituti Musicali Pareggiati, secondo quanto viene proposto al successivo punto 4.
- **Utilizzare e coordinare** tutti gli eventuali provvedimenti in discussione in Parlamento e al Senato sulla problematica della statizzazione dei predetti ex Istituti Musicali Pareggiati così come previsto dalla legge 508/99.
- Ricomprensere, nelle more del provvedimento di statizzazione, gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, già Istituti Musicali Pareggiati, come già avvenuto nel passato, tra quelli ai quali ripartire gli stanziamenti economici previsti all'art. 9 c. 1 della L.508/99 e di conseguenza anche tra quelli che potranno beneficiare del fondo istituito con la Legge n. 183/11 comma 82, **prevedendo appunto una modalità di cofinanziamento**, come avviene nel sistema universitario con le università non statali, fra MIUR ed Enti che sostengono economicamente le Istituzioni in oggetto così come avvenuto con la legge 128/13 per l'anno 2014 e che detto finanziamento venga reso stabile per ogni anno fino alla statizzazione.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto la Federazione Cisl Università **esprime parere negativo alla proposta di legge** in esame nella parte che testualmente recita: *"ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica Statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità,.....; il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili."* *"..Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

La Federazione Cisl Università **ribadisce comunque la sua contrarietà** ad ogni ipotesi di procedere ad accorpamenti tra i conservatori statali e gli istituti superiori di studi musicali, che diverrebbero sezioni distaccate dipendenti in tutto dal Ministero,

con un passaggio graduale del personale docente nei ruoli dello Stato man mano che si renderanno disponibili i posti nei conservatori di riferimento per pensionamento o cattedre inattive.

La presente **posizione è determinata**, vista l'attuale situazione del Sistema AFAM con organici da ridefinire per l'incremento di studenti e del nuovo ordinamento didattico, dal fatto che:

- a) Con l'assorbimento di Istituzioni storiche e la loro trasformazione in sezioni distaccate di altri Conservatori verrà meno nel territorio un patrimonio culturale ed una risorsa che al contrario andrebbe salvaguardata e tutelata come prestigio locale.
- b) Comunque una procedura legata ai futuri posti che si dovessero liberare richiederebbe tempi troppo lunghi e nel frattempo, anche in presenza delle difficoltà economiche in cui versano le Istituzioni pareggiate, si rischia comunque di dover arrivare alla decisione di chiusura di diverse Istituzioni.
- c) Una qualunque procedura che dovesse determinare l'assorbimento di posti in organico statale, esistenti nei Conservatori e a qualunque titolo liberi, causerebbe danno al personale precario (gli idonei della 143/04 e recentemente per le graduatorie di Istituto previste dalla legge 128/13) che da anni attende la stabilizzazione e la cui procedura è già in itinere.

4. La Federazione Cisl Università propone pertanto che:

- Gli Istituti Superiori di Studi Musicali di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, già Istituti Musicali Pareggiati, previa richiesta, siano statizzati come Istituzioni autonome e che succedano agli ex Istituti Musicali Pareggiati in tutti i rapporti giuridici e passivi sulla base di accertate disponibilità finanziarie dello Stato.
- In attesa della statizzazione, con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, vengano definiti tempi e modalità della statizzazione e sottoscritte apposite convenzioni tra il MIUR, gli Enti che erogano attualmente risorse finanziarie e le Istituzioni interessate per stabilire anche le modalità di compartecipazione economica.

- Vengano definite le dotazioni organiche degli Istituti Superiori di Studi Musicali (già Istituti Musicali Pareggiati) anche con la cessione delle piante organiche degli ex Istituti Musicali Pareggiati da parte degli EE.LL.
- Il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato alla data di entrata in vigore della legge sia inserito nei ruoli del personale docente e ATA degli stessi Istituti Superiori di Studi Musicali (già Istituti Musicali Pareggiati) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. A tale personale siano riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso la ex Istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede di servizio in fase di prima attuazione della presente legge.
- L'inserimento nei ruoli statali del predetto personale dovrà avvenire, contemporaneamente alla cessione delle piante organiche agli ex Istituti Musicali Pareggiati da parte degli EE.LL e delle Sedi, secondo tempi e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la «Conferenza Stato-regioni», l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).
- A decorrere dall'anno in cui acquistano efficacia le disposizioni di legge, si potrà procedere alla determinazione di un cofinanziamento fra Stato ed EE.LL con progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale che finanzia le istituzioni in misura pari alle spese comunque sostenute dallo stesso ente nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo passaggio nei ruoli statali del personale.
- I criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza Stato-regioni, l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

Considerazioni finali.

Si deve rilevare che comunque nell'ambito delle Statizzazioni delle Istituzioni AFAM questo provvedimento legislativo non porta a soluzione la problematica delle altre Istituzioni previste dalla legge di Riforma come ad esempio le Accademie Legalmente Riconosciute.

Per tornare comunque agli Istituti Superiori di Studi Musicali il 24 aprile 2013 si è svolto presso il Ministero un incontro sulle problematiche degli ex Istituti Musicali Pareggia. Al centro della riunione, l'analisi della situazione economica degli ex Istituti Musicali Pareggiati che sta determinando, visto i ridotti stanziamenti degli enti locali, una condizione di emergenza che rischia, con l'avvicinarsi dell'apertura del prossimo anno accademico, di impedire il regolare funzionamento istituzionale rasentando, in alcuni casi, anche la chiusura dello stesso ente pubblico;

Nel corso dell'audizione del 6 giugno (2013) sulle linee programmatiche del suo Dicastero presso le competenti Commissioni riunite di Camera e Senato l'allora Ministro, professoressa Maria Chiara Carrozza, dichiarava: «In primo luogo, sicuramente **va affrontata la drammatica situazione degli istituti musicali pareggiati**, su cui l'ANCI ha lanciato un grido di allarme. Infatti, negli ultimi anni gli enti locali hanno manifestato notevoli difficoltà ad assicurare a tali istituzioni i finanziamenti finora concessi, arrivando in alcuni casi al non rinnovo delle convenzioni che regolano i rapporti con gli istituti musicali. Ormai, siamo nella condizione, in alcuni istituti musicali pareggiati, di non garantire da alcuni mesi il semplice pagamento degli stipendi al personale. Da un lato **è necessario trovare risorse straordinarie** per consentire di ripristinare l'ordinaria attività degli istituti in maggiore difficoltà; contemporaneamente è mia intenzione pensare subito, a valle di una discussione pubblica con i più prestigiosi esperti del settore, a un riordino del sistema che, razionalizzando il sistema binario dei conservatori e degli istituti

pareggiati, rilanci il sistema musicale in Italia; così come una riflessione pubblica va aperta su ruolo delle accademie. Io credo che la cultura artistica e musicale sia importante, non solo in sé, ma anche per l'immagine del nostro Paese nel mondo».

In tale contesto e nell'ottica delle considerazioni rappresentate, si concorda con il MIUR e si considerano come sussistenti tutte le condizioni per una legge che dia piena attuazione al processo di riforma dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui alla legge n. 508 del 1999, con particolare riguardo al processo di statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati . Che dovrà avvenire con risorse dirette dello Stato o con una progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi per l'effettivo inquadramento nei ruoli statali del personale, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

Con questa ultima alternativa e cioè il passaggio del personale nei ruoli dello Stato con riassorbimento degli organici negli EE.LL. è praticabile e "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato" tramite l'attuazione di un meccanismo che elimini la partita di giro "Stato - Enti locali - Istituti Superiori di Studi Musicali non statali" in favore della dipendenza diretta "Stato - Istituti Superiori di Studi Musicali statali".

Questa operazione genererebbe i seguenti effetti vantaggiosi:

- si porterebbe definitivamente a compimento il processo di statizzazione senza maggiori oneri per il Bilancio dello Stato delle Istituzioni di alta formazione musicale in oggetto;
- gli Enti locali attualmente finanziatori potrebbero comunque assumere la funzione di Enti cofinanziatori anche con piccoli contributi finanziari aggiuntivi, possibilmente rivolti alla formazione musicale di base, alla produzione artistica ed alla divulgazione della musica nel territorio;
- si sgraverebbero gli Enti locali finanziatori dagli oneri derivanti dai futuri rinnovi contrattuali che riguarderanno il comparto AFAM.

Non va dimenticato in questo contesto la possibilità, al fine di pervenire al completamento dell'iter di statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (già Istituti Musicali

Pareggiati) di inserire una specifica norma, anche transitoria, nel regolamento attuativo dell'articolo 2, comma 7, lettere e) ed g), della Legge n.508/99 (il D.P.R. attuativo della Legge n.508, riguardante la programmazione del settore AFAM ed il reclutamento del personale a livello nazionale per tutto il sistema) in discussione da diversi anni.

Sommario

ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI..... 2

 Ddl n. 322 e connessi in materia di statizzazione ex Istituti Musicali Pareggiati. 2

 Analisi e normativa del sistema AFAM.....2

 La legge di riforma 508 del 21 dicembre 1999..... 4

 Posizioni della Federazione Cisl Università. 8

 1.La Federazione Cisl Università prende atto che: 8

 2.La Federazione CISL Università evidenzia che: 10

 3.La Federazione CISL Università ritiene che si debba: 11

 4.La Federazione Cisl Università propone pertanto che:..... 12

 Considerazioni finali..... 14